

TAR Puglia, Sezione I Bari - Sentenza 26/07/2005 n. 3395

legge 109/94 Articoli 16 - Codici 16.4

Non può valere, ai fini di una presunzione della completezza del progetto esecutivo e in difetto della dimostrazione della stessa a cura della parte che la allega, il richiamo alla dichiarazione resa in sede di gara ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., posto che la medesima non può esonerare l'amministrazione appaltante, nel caso in cui abbia proceduto essa stessa alla redazione degli elaborati progettuali, dagli obblighi di cooperazione connessi alla messa a disposizione dell'appaltatore di tutta la documentazione tecnico-progettuale necessaria ai fini della cantierizzazione dell'opera. Né, in tale contesto, può ritenersi esigibile l'obbligo di sottoscrizione del verbale di cui all'art. 71, comma 3, del medesimo regolamento che non può dare atto, "...del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori", se ed in quanto, appunto, la sussistenza di tali condizioni non sia dimostrata in base all'obiettivo completezza degli elaborati tecnici.